



La Pandemia del Coronavirus e le misure di sicurezza

Con le misure restrittive introdotte dal Governo in questi ultimi mesi si è tentato di ridurre il più possibile l'epidemia di Covid-19. Tuttavia la lotta contro il virus non è terminata e la gestione della sicurezza negli istituti per evitare nuovi focolai di contagio risulta essere un punto di attenzione fondamentale.

È evidente che le misure da adottare nei luoghi di lavoro sono sicuramente analoghe a quelle previste per ciò che riguarda la popolazione nel suo complesso, ma vanno inserite all'interno dell'ottica dell'organizzazione del lavoro e per la formulazione di indicazioni operative e di procedure rigorose atte ad adottare tali misure e a controllare che queste vengano correttamente messe in pratica.

In particolare in data 14 marzo il Governo, di concerto con le parti sociali, ha firmato un protocollo condiviso per disciplinare le procedure di contrasto alla diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro. Il documento, valido su tutto il territorio nazionale, è stato poi integrato con il protocollo condiviso del 24 aprile 2020.

Ovviamente strutture socio assistenziali per anziani, case per ferie e istituti scolastici si trovano a vivere una classe di rischio e una organizzazione del lavoro completamente differenti tra di loro, ma, nella condivisione del problema, hanno in comune una serie di indicazioni e prescrizioni.

Nei protocolli sono analizzate le modalità di accesso dei lavoratori in azienda, l'eventualità del controllo della temperatura corporea, le disposizioni riguardanti il distanziamento tra i lavoratori e l'uso dei DPI, oltre all'ipotesi di aggiornare il DVR al fine di effettuare una nuova valutazione del rischio biologico alla luce delle conseguenze derivanti dalla pandemia in corso.

Il rischio di contagio da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro è influenzato da tre variabili¹:

¹ Fonte: documento tecnico INAIL 20/04/2020

- 1) La **prossimità**: quanto vicini fra loro si trovano a dover operare i lavoratori. Tale parametro risulta importantissimo quando le condizioni organizzative e intrinseche del lavoro svolto non permettono un adeguato distanziamento fra i lavoratori, anche se temporaneo.
- 2) L'**esposizione**: se i lavoratori devono operare in attività che possono comportare un contatto con possibili fonti di contagio durante l'attività (ad esempio gli operatori del settore socio-assistenziale)
- 3) L'**aggregazione**: se i lavoratori si trovano a dover lavorare a contatto con soggetti diversi dai lavoratori dell'azienda (ad esempio impiegati in negozi, uffici aperti al pubblico e attività ricettive).

Alla presenza di fattori di natura intrinseco-organizzativa che rendono impossibile l'azzeramento delle tre variabili sopraelencate risulta necessario mettere in campo soluzioni che permettano di ridurre il più possibile l'incidenza, in un'ottica di valutazione e riduzione del rischio.

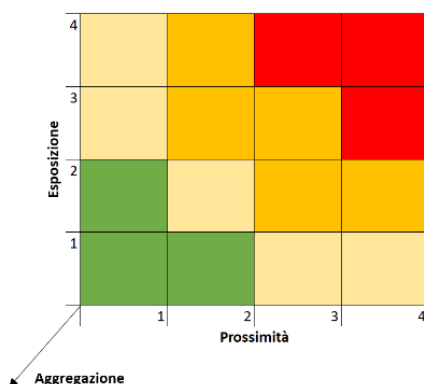
A tale proposito nel documento tecnico elaborato dall'INAIL è stata implementata una procedura di valutazione dell'esposizione e del rischio di contagio. La valutazione si basa su una matrice di rischio che associa alle variabili prossimità e esposizione un valore numerico da 0 a 4:

- Esposizione
 - 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
 - 1 = probabilità medio-bassa;
 - 2 = probabilità media;
 - 3 = probabilità medio-alta;
 - 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).
- Prossimità
 - 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
 - 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
 - 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
 - 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
 - 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

I valori ottenuti vengono poi corretti con dei fattori correttivi per tenere conto della terza variabile:

- Aggregazione

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).



Nella matrice così ottenuta si possono quindi suddividere le zone (e quindi le attività lavorative) a rischio basso, medio basso, medio alto e alto.

A titolo esemplificativo sul documento tecnico sono state dunque riportate le classi di rischio per alcuni macro-settori produttivi.

L'individuazione della classe di rischio va a costituire la base di partenza per il datore di lavoro, coadiuvato dal Servizio di Prevenzione e Protezione, per l'individuazione delle misure da adottare nei luoghi di lavoro.

Codice Ateco 2007	Descrizione	Numero di occupati (ISTAT 2019) in migliaia	Classe di Rischio
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	930.0	BASSO
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	3957.0	BASSO
	MANUTENTORI		MEDIO-ALTO
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	80.2	BASSO
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	231.7	BASSO
	OPERATORI ECOLOGICI		MEDIO-BASSO
F	CONSTRUZIONI	1555.6	BASSO
	OPERAI EDILI		MEDIO-BASSO
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	3737.8	BASSO
	FARMACISTI		ALTO
	CASSIERI		MEDIO-BASSO
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	1200.9	BASSO
	CORRIERI		MEDIO-ALTO
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	1694.1	BASSO
	ADDETTI ALLE MENSE		MEDIO-ALTO
	CAMERIERI		MEDIO-ALTO
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	642.8	BASSO
K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	631.4	BASSO
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1718.3	BASSO
	MICROBIOLOGI		MEDIO-ALTO
O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	1217.4	BASSO
	FORZE DELL'ORDINE		ALTO
P	ISTRUZIONE	1592.9	MEDIO-BASSO
Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	1989.0	ALTO
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	348.6	MEDIO-BASSO
	LAVORATORI DELLO SPETTACOLO		MEDIO-ALTO
	INTERPRETI		MEDIO-ALTO
	ATLETI PROFESSIONISTI		ALTO
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	754.0	BASSO
	AGENZIE FUNEBRI		ALTO
	PARRUCCHIERI		ALTO
T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	1527.1	MEDIO-BASSO
	BADANTI		MEDIO-ALTO

Elenco delle misure di prevenzione e protezione

Quali sono dunque le attività e le misure che il datore di lavoro deve mettere in atto al fine di garantire ai lavoratori la massima sicurezza e al contempo riuscendo a rimanere in regola con i nuovi obblighi a cui gli istituti sono sottoposti?

1) Riorganizzazione organizzativa dell'ingresso in azienda

Gli ingressi devono essere contingentati, in maniera da evitare folle e assembramenti.

L'indicazione che giunge dalle autorità competenti è anche quella di favorire orari di ingresso e di uscita scaglionati, dedicando a tale scopo, ove possibile, una porta di ingresso e una di uscita differenti.

Può essere previsto, da parte del datore di lavoro, il controllo della temperatura corporea dei lavoratori al momento dell'ingresso in azienda, permettendo così l'isolamento del lavoratore nel caso in cui la sua temperatura superi i 37,5°C. In quel caso occorre prevedere un protocollo che permetta di gestire la situazione in sicurezza in maniera tale da minimizzare l'eventualità di un contagio. Dovrebbe

inoltre essere precluso l'ingresso in azienda per coloro che, pur senza sintomi evidenti, sono stati a stretto contatto con casi accertati di positività al Covid-19 nei 14 giorni precedenti.

Inoltre, per l'ingresso di fornitori esterni occorre avvalersi per quanto possibile di percorsi e ingressi utilizzati in maniera esclusiva o secondo tempistiche predefinite per ridurre le possibili occasioni di contatto.

2) Igienizzazione e sanificazione dei luoghi di lavoro

Devono essere garantite da parte del datore di lavoro l'igienizzazione e la sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti di lavoro.

In particolare se è stata verificata la presenza di persone positive al Covid-19 la sanificazione della stanza/area va effettuata secondo quanto stabilito dalla circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio).

Per garantire una elevata qualità dell'aria *indoor* è necessario prevedere un'adeguata aerazione degli ambienti, preferibilmente tramite ventilazione naturale, garantendo costantemente il ricambio dell'aria. Se si è costretti all'utilizzo di impianti di ventilazione forzata, questi devono essere attivi 24/7 e regolarmente sanificati e controllati.

La pulizia giornaliera deve riguardare in maniera particolare tutte le superfici che più frequentemente possono essere toccate dai lavoratori, come ad esempio porte e maniglie, tavoli, scrivanie, interruttori della luce, sanitari e rubinetti, telefoni, tastiere, mouse, stampanti e telecomandi. Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate da personale provvisto di adeguati DPI, in conformità a quanto previsto dall'OMS.

Una guida elaborata dall'ISS sull'igienizzazione dei luoghi di lavoro è reperibile sul sito dell'INAIL².

Inoltre è importante che i datori di lavoro mettano a disposizione, per tutti i lavoratori, dei detergenti per le mani soprattutto in corrispondenza dell'ingresso, in maniera tale che i dipendenti possano adottare le giuste precauzioni igieniche per limitare il contagio.

² Consultabile online su: <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-rapporto-iss-diffusione-coronavirus.html> (ultimo accesso 30/04/2020).

3) Organizzazione del lavoro e gestione delle interazioni tra persone nei luoghi di lavoro

È necessario variare l'organizzazione del lavoro in maniera tale da riuscire a ridurre al minimo le occasioni di incontro dei lavoratori all'interno e all'esterno dell'azienda. Va mantenuta sempre una distanza interpersonale di almeno 1 m, valutando anche la possibilità di inserire pareti divisorie in plexiglass tra le postazioni di lavoro se la distanza tra le stesse non fosse sufficiente.

A questo scopo possono essere previste misure quali:

- Turnazione dei dipendenti;
- Utilizzo per quanto possibile dello *smart working* o del lavoro agile;
- Utilizzo di tutti gli spazi disponibili allo scopo di allontanare il più possibile i lavoratori tra di loro (sale riunioni, refettori);
- Riduzione per quanto possibile dell'accesso ai visitatori;
- Minimizzazione dei contatti tra personale interno e ospiti/fornitori esterni (valutare anche la possibilità di installare o individuare servizi igienici utilizzati esclusivamente dagli "esterni");
- Limitazione e contingentamento dell'accesso agli spazi comuni, come le aree ristoro o le aree fumatori, fermo restando l'obbligo del mantenimento della distanza di sicurezza di 1 m tra le persone;
- Divieto di riunioni in presenza: sono consentite solamente quelle urgenti, ma sempre con il criterio del minimo affollamento possibile e della distanza garantita fra le persone.

Qualora la distanza minima tra le persone non possa essere garantita e/o vi sia la necessità per periodi di tempo limitati di lavorare ad una distanza inferiore ad 1 m, deve essere assicurato l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, quali guanti, mascherine, occhiali, cuffie, ecc. in conformità a quanto previsto dall'OMS. Nel caso di opere in appalto (es. società di pulizie) il committente deve informare l'azienda appaltatrice del protocollo di sicurezza in attuazione all'interno degli ambienti di lavoro e deve vigilare affinché anche i lavoratori in appalto seguano le disposizioni ivi contenute.

4)Adeguate opera di informazione

È importantissimo che il datore di lavoro provveda a effettuare una campagna di informazione per tutti i dipendenti e per chiunque altro varchi la soglia

dell'azienda (fornitori, ospiti). Oggetto dell'attività informativa devono essere: la comprensione delle nuove procedure di sicurezza adottate; le accortezze che i lavoratori sono tenuti a rispettare; la responsabilizzazione, contando sul fatto che l'epidemia, per sua natura, vede nell'assunzione di corretti comportamenti individuali un elemento fondamentale nel tentativo di blocco dei contagi.

Dovrà essere preventivamente comunicato ai lavoratori, in particolare, l'obbligo di non recarsi sul posto di lavoro per coloro che presentano sintomi simil-influenzali e di avvertire il DL in maniera tempestiva del sopraggiungimento dei sintomi durante l'orario di lavoro.

A tale proposito sarebbe dunque opportuno prevedere una certa quantità di poster e brochure indicative, da disporre in più punti dell'azienda.

Cosa devono preparare gli istituti dal punto di vista documentale?

A tal proposito si riporta un estratto della nota n. 89 del 13 marzo 2020 dell'INL, in cui vengono forniti chiarimenti sugli adempimenti datoriali riguardanti l'emergenza Covid-19 in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro:

Lo scenario connesso all'infezione coronavirus vede coinvolti i datori di lavoro di questa Amministrazione esclusivamente sotto l'aspetto delle esigenze di tutela della salute pubblica e pertanto, sembra potersi condividere la posizione assunta dalla Regione Veneto nel senso di “non ritenere giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione” (diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell'azienda). [...]

Si ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere (in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente) un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato – assicurando al personale anche adeguati DPI³.

Gli istituti devono dunque redigere un **piano di intervento**, da porre in allegato al DVR nel quale saranno indicate tutte le misure previste per la gestione dell'emergenza e le modalità e i criteri con cui queste verranno attuate. In aggiunta a quanto sopra specificato, si ritiene comunque necessaria una integrazione del DVR (in modo particolare in caso di

³ nota n. 89 del 13 marzo 2020 dell'INL

rischio biologico già presente, con classe di rischio alta o medio alta), che tenga presente i nuovi rischi presenti a causa della diffusione del coronavirus.

Riportiamo a tal proposito, infatti, anche l'interpretazione del magistrato Raffaele Guariniello che, in *La sicurezza sul lavoro al tempo del coronavirus*⁴, sottolinea come il Documento di Valutazione dei Rischi, date le sue caratteristiche di dinamismo e puntualità, dovrebbe in ogni caso essere rielaborato nel momento in cui sopraggiungano tipologie di rischio che «abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all'attività lavorativa svolta», indipendentemente dunque dal fatto che i nuovi rischi siano specifici dell'attività o piuttosto facciano parte dei *rischi generici aggravati*, legati cioè alla situazione geopolitica del Paese o (ed è il nostro caso) **alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento**. È dunque opportuno il coinvolgimento delle varie figure chiave nell'ambito della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro: vi è dunque la necessità che medico competente, RSPP e RLS/RLST collaborino con il datore di lavoro nella stesura del piano di intervento. Solamente la piena partecipazione di tutti (lavoratori compresi) potrà permettere un puntuale monitoraggio e la messa in pratica rigorosa delle misure di sicurezza preventive.

In modo particolare è opportuno che il medico competente, ove nominato, venga consultato e coinvolto il più possibile in caso di reintegro progressivo di lavoratori con pregressa infezione da Covid-19. Il MC, nel rispetto della privacy, può anche avere la funzione di verificare l'eventuale presenza di lavoratori caratterizzati da particolare fragilità dal punto di vista della salute e per questo più esposti nel contagio. In ogni caso occorre fare molta attenzione alla variazione del DVR nel caso in cui si prenda la decisione di controllare la temperatura dei dipendenti in ingresso in azienda. Infatti, secondo il comunicato stampa emanato in data 2 marzo 2020 dal Garante, la raccolta di dati e informazioni dei lavoratori sui sintomi da Covid-19 e sugli ultimi spostamenti effettuati risulterebbe in via teorica prerogativa solamente degli operatori sanitari e della Protezione Civile. In questo caso è d'uopo che i datori di lavoro durante l'**aggiornamento del DVR**, in relazione all'attività svolta, esplicitino nello stesso luogo la necessità del rilevamento delle temperature, provvedendo quindi ad allegare l'informativa sul trattamento dei dati personali aggiornata in maniera adeguata e individuando i **soggetti autorizzati** a trattare tali dati.

In ogni caso potranno essere raccolti solamente i dati strettamente necessari che non dovranno essere diffusi o inviati a terzi, fermo restando l'obbligo del lavoratore nel comunicare tempestivamente al datore di lavoro qualsiasi situazione di possibile pericolo per la salute e la sicurezza.

⁴ R. GUARINIELLO, *La sicurezza sul lavoro al tempo del coronavirus*, Wolters Kluwer Italia, 2020.